

ATTO DD 272/A1604C/2025

DEL 11/04/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1604C - Tutela e uso sostenibile delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell’area di salvaguardia di tre sorgenti potabili denominate Fontanette 1, Fontanette 2 e Fontanette 3, ubicate nel Comune di Rorà (TO) e a servizio dell’acquedotto del medesimo comune, gestite dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.) con Soggetto Operativo di Gestione ACEA Pinerolese Industriale S.p.A..

L’Ente di Governo dell’Ambito n. 3 “*Torinese*”, d’intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) - committente dello studio idrogeologico per la ridefinizione delle aree di salvaguardia - con nota in data 27/2/2025 ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 33 del 26/2/2025 con la documentazione corredata dagli atti a firma del professionista incaricato - dott. geol. Paolo Baggio - a supporto della proposta di definizione dell’area di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii. di tre sorgenti potabili - denominate *Fontanette 1*, *Fontanette 2* e *Fontanette 3* - ubicate nel Comune di Rorà (TO) e a servizio dell’acquedotto del medesimo comune, di cui si riporta, nel seguito, l’ubicazione catastale e la quota altimetrica:

- *Fontanette 1* - particella n. 22 del foglio di mappa n. 2 - quota 1.380 metri s.l.m.;
- *Fontanette 2* e 3 - particella n. 35 del foglio di mappa n. 1 - quote 1.319 e 1.295 metri s.l.m..

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell’istanza, risulta il seguente quadro di contesto.

Le sorgenti *Fontanette* sono ubicate sul versante sinistro della Comba di Rorà, che si estende tra le quote di 800 e 1.500 metri s.l.m. circa a Sud-Ovest del capoluogo comunale, si innalza con continuità tra il fondovalle e la cresta del monte Punta del Fin e risulta fittamente boscato e percorso da alcune piste forestali a fondo naturale. Le tre sorgenti emergono a mezza costa lungo il versante - che rappresenta il bacino di alimentazione - e, anche se attualmente non sono disponibili dati chimico-fisici sulle acque e non risultano captate, sono dotate di idonee opere di presa e messe a scarico immediatamente a valle dei bottini di presa, che sono dotati di vasche e sono ispezionabili mediante porte di sicurezza in acciaio inox provviste di griglie di aereazione che garantiscono la sicurezza degli accessi e la salubrità dell’acqua.

Dal punto di vista geologico, l’area in cui si collocano le sorgenti risulta ricompresa nel Foglio n. 67 “Pinerolo” della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000, in corrispondenza del settore interno delle Alpi Cozie caratterizzato dall’Unità del Dora Maira e della Zona Piemontese che rappresentano, rispettivamente, delle porzioni di crosta continentale e oceanica appartenenti al Dominio delle Alpi Occidentali.

Nell’area, i principali fattori che condizionano la circolazione idrica sotterranea sono riconducibili alle caratteristiche composizionali delle litologie, alle relative permeabilità e all’assetto geologico-strutturale: in



generale, in funzione del ruolo che rivestono nei confronti della circolazione sotterranea, i terreni presenti possono essere riuniti in un'unità idrogeologica relativa alle coperture e in un'altra relativa al substrato.

La prima è relativa alle coperture quaternarie presenti discontinuamente sul versante, costituite da depositi eluvio-colluviali e detritico-colluviali, da eventuali depositi morenici e da quelli legati alle dinamiche gravitative: data la natura dei depositi, la permeabilità è per porosità ed è complessivamente da bassa a media. In alcune porzioni la capacità di infiltrazione può essere anche elevata e l'unità idrogeologica può diventare un serbatoio di acqua sotterranea in funzione della frazione fine presente negli accumuli di detrito. Il complesso più produttivo è senz'altro quello detritico ma non sono da escludere possibili apporti, anche importanti, legati ad una circolazione nelle zone fratturate del complesso basale. In ragione di tali condizioni idrogeologiche il perimetro del bacino idrogeologico di alimentazione dovrebbe pertanto essere molto simile a quello del bacino idrografico sotteso. Nella seconda, ovvero l'unità idrogeologica relativa al substrato, la composizione mineralogica e i caratteri tessiturali delle rocce conferiscono all'ammasso, in condizioni indisturbate, una permeabilità primaria molto ridotta; la permeabilità è per fratturazione, da molto bassa a nulla e la modesta circolazione idrica può avvenire lungo i piani di fratturazione dell'ammasso. Queste zone di taglio possono essere sia di origine prettamente tettonica sia legati al rilascio dell'ammasso in seguito al detensionamento e al mutare dello stato tensionale connesso alle pulsazioni glaciali. In generale, comunque, quest'unità si comporta da letto semi-impermeabile per la circolazione idrica sotterranea che avviene, prevalentemente, nel complesso detritico che lo copre.

Le sorgenti *Fontanette* - per la tipologia di materiale litoide presente e dei rilievi eseguiti - si configurano come sorgenti in roccia dove la circolazione dell'acqua infiltrata avviene, prevalentemente, per porosità secondaria collegata alla fratturazione presente, riscontrata sia all'interno dei bottini di presa, sia desumibile dall'osservazione degli affioramenti presenti nell'area circostante alle tre sorgenti. La permeabilità di questo contesto idrogeologico può essere considerata bassa; inoltre, trattandosi di un deflusso idrico localizzato lungo fratturazioni non è possibile determinare la piezometria della falda ma si ritiene verosimile che il drenaggio sia condizionato dalle direzioni di fratturazione e dalla gravità.

Non avendo a disposizione dati per determinare le curve di efflusso sorgivo, poiché le sorgenti analizzate sono sprovviste di singoli misuratori di portata, non è stato possibile determinare il tempo di dimezzamento della portata massima annuale o la velocità di flusso - così come previsto dal regolamento regionale 15/R/2006 - la vulnerabilità dell'acquifero alimentante le emergenze è stata stimata secondo il metodo base GNDCI-CNR in funzione delle caratteristiche geologiche del substrato; in particolare, le sorgenti ricadono all'interno della situazione idrogeologica identificata come *circolazione idrica nelle fratture delle rocce metamorfiche di meso-catazona* e, pertanto, il proponente ha ritenuto di poter assumere un grado di vulnerabilità intrinseca medio, tenendo anche conto delle caratteristiche morfologiche specifiche (presenza di copertura vegetale a protezione dell'area di ricarica, assenza di centri abitati).

La proposta di definizione è stata quindi determinata sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha valutato la vulnerabilità intrinseca specifica dell'acquifero come media e la conformazione del territorio in cui sono situate le stesse al fine di stimare l'estensione del bacino imbrifero sotteso: tale valutazione è stata eseguita considerando la presenza di spartiacque geomorfologici e ideologici. Per la posizione delle sorgenti, localizzate su di un versante mediamente acclive, la zona di rispetto è stata suddivisa in ristretta e allargata e l'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 20 metri a monte, 15 metri lateralmente e 5 metri a valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente;
- zona di rispetto ristretta, unica per tutte e tre le sorgenti, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo e un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa della sorgente altimetricamente più elevata (*Fontanette I*);
- zona di rispetto allargata, unica per tutte e tre le sorgenti, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo e un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dal limite della zona di rispetto ristretta.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate negli elaborati *"DELIMITAZIONE AREE DI SALVAGUARDIA DELLA SORGENTE"*



FONTANETTE 1, 2 e 3 A SERVIZIO DEL COMUNE DI RORÀ - PRIMA POPOSTA FASCE DI RISPETTO - SCALA 1:2.000 e Elenco particelle catastali”, estratti conformemente dalla relazione a firma del professionista incaricato - dott. geol. Paolo Baggio - e agli atti con la documentazione trasmessa.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell’istanza risulta che nel bacino di alimentazione delle sorgenti non sono presenti potenziali centri di pericolo - ad eccezione della strada comunale Ivert - in quanto le stesse sono poste in un contesto montano contraddistinto da spiccata naturalità ambientale, in un’area boscata priva di antropizzazione. Nei terreni ricadenti all’interno dell’area di salvaguardia non sono presenti né attività agricole, né di pascolo, pertanto, non sussistendo le casistiche d’uso e le fattispecie previste in merito dal regolamento regionale 15/R/2006 non è stato ritenuto necessario fornire né richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui al relativo Allegato B. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d’uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all’articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R/2006; nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d’uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino. Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione nelle aree a particolare destinazione funzionale all’interno delle zone classificate o assimilate a bosco, definite ai sensi del d.lgs. 3/4/2018, n. 34.

L’Ente di Governo dell’Ambito n. 3 “*Torinese*”, con nota in data 27/2/2024, ha trasmesso al Comune di Rorà (TO), all’ASL TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e all’ARPA - Dipartimento territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest), la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell’area di salvaguardia delle tre sorgenti potabili denominate *Fontanette 1, Fontanette 2 e Fontanette 3*, ubicate nel Comune di Rorà (TO), gestite da S.M.A.T S.p.A. e a servizio dell’acquedotto del medesimo comune, al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall’Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006.

Il Comune di Rorà (TO) - interessato dall’area di salvaguardia - visionata la documentazione trasmessa, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alla definizione proposta.

L’ASL TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, con nota in data 4/3/2024 - agli atti dell’amministrazione - ha comunicato che al momento non è possibile esprimere alcuna valutazione in merito considerata l’assenza dell’istanza da parte della S.M.A.T. S.p.A. finalizzata al rilascio del giudizio all’uso potabile dell’acqua delle sorgenti.

In merito a quanto comunicato dall’ASL TO3 con la sopra citata nota, il gestore operativo ACEA Pinerolese S.p.A., con nota in data 19/3/2024 - agli atti dell’amministrazione - ha richiesto all’ASL TO3 il rilascio del certificato di potabilità delle tre sorgenti in esame, come da comunicazione S.M.A.T. S.p.A. dell’11/2/2025 - agli atti dell’amministrazione.

L’ARPA - Dipartimento territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest), valutata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all’istanza, con nota in data 19/4/2024 - agli atti dell’amministrazione - ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 la proposta di definizione presentata, non rinvenendo centri di pericolo dal momento che l’area esaminata è caratterizzata prevalentemente da una copertura boschiva e la località è distante dai centri abitati e contraddistinta da un tipico contesto di spiccata naturalità; inoltre, non sussistendo le casistiche d’uso e le fattispecie previste in merito dal regolamento regionale 15/R/2006, non è risultato necessario redigere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui al relativo Allegato B.

Nella medesima nota, la stessa ARPA, pur non evidenziando particolari criticità, ha tuttavia segnalato alcune osservazioni, rilevando quanto segue:

- si provveda all'adeguamento, sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- nell'area di salvaguardia dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo individuati all'articolo 6, comma 1 del regolamento regionale 15/R/2006;
- l'area di salvaguardia dovrà essere recepita negli strumenti urbanistici del comune interessato, che dovrà emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione della stessa area.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 12, in data 20/3/2025.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione risulta conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante *"Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"* e ss.mm.ii..

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia possa essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- si effettuino interventi di pulizia e manutenzione periodica delle opere e dei manufatti di presa;
- si provveda a mantenere pulito il versante al fine di conservare la naturalità del pendio racchiuso dalle captazioni e del tratto della strada comunale che attraversa l'area di salvaguardia;
- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento all'esterno della medesima area;
- prima che le acque prelevate vengano immesse nella rete acquedottistica siano eseguiti dall'ASL competente per territorio tutti i campionamenti ai fini dell'espressione del giudizio d'idoneità al consumo umano, come previsto dalle vigenti norme in materia.

Vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 *"Torinese"*, in data 27/2/2024, con la quale è stata trasmessa al Comune di Rorà (TO), all'ASL TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e all'ARPA - Dipartimento territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest), la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia delle tre sorgenti potabili denominate *Fontanette 1*, *Fontanette 2* e *Fontanette 3*, ubicate nel Comune di Rorà (TO), gestite da S.M.A.T S.p.A. e a servizio dell'acquedotto del medesimo comune, al fine

di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006;

vista la nota dell'ASL TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - in data 4/3/2024 - prot. n. 0024437;

vista la nota del gestore operativo ACEA Pinerolese S.p.A., in data 19/3/2024 - prot. n. 60243/IMP/LD, di richiesta all'ASL TO3 del rilascio del certificato di potabilità delle acque provenienti dalle tre sorgenti *Fontanette 1-2-3*;

vista la nota dell'ARPA - Dipartimento territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest), in data 19/4/2024 - prot. n. 00034885;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*" n. 33, in data 26/2/2025, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 27/2/2025 - prot. n. 0000631/2025, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 30/4/1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20/01/1997, n. 13 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/7/2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20/2/2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11/12/2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28/7/2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla D.G.R. n. 10-9336 dell'1/8/2008;
- decreto legislativo 23/2/2023, n. 18, "Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano";

DETERMINA

- a. L'area di salvaguardia delle tre sorgenti potabili - denominate *Fontanette 1*, *Fontanette 2* e *Fontanette 3* -

ubicata nel Comune di Rorà (TO), gestite dalla S.M.A.T. S.p.A. e a servizio dell'acquedotto del medesimo comune, è definita come risulta negli elaborati *"DELIMITAZIONE AREE DI SALVAGUARDIA DELLA SORGENTE FONTANETTE 1, 2 e 3 A SERVIZIO DEL COMUNE DI RORÀ - PRIMA POPOSTA FASCE DI RISPETTO - SCALA 1:2.000 e Elenco particelle catastali"*, estratti conformemente dalla relazione a firma del professionista incaricato - dott. geol. Paolo Baggio - e allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali.

- b. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante *"Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"*, relativi, rispettivamente, alle zone di tutela assoluta e alle zone di rispetto, ristretta e allargata. In particolare, è assolutamente vietato l'impiego di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione nelle aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate o assimilate a bosco, definite ai sensi del d.lgs. 3/4/2018, n. 34.
- c. Il gestore operativo delle sorgenti nonché del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Rorà (TO) - ACEA Pinerolese S.p.A. - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
- garantire che le zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa e, salvo comprovata impossibilità realizzativa e/o diverso avviso dell'Amministrazione comunale interessata, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
 - effettuare interventi di pulizia e manutenzione periodica delle opere e dei manufatti di presa;
 - ottenere dall'ASL competente per territorio il giudizio di potabilità delle acque prelevate prima di immettere le stesse nella rete acquedottistica comunale.
- d. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:
- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario delle captazioni - S.M.A.T. S.p.A. - per la tutela dei punti di presa;
 - alla struttura regionale competente in materia di Pianificazione e gestione urbanistica;
 - all'ASL TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione;
 - all'ARPA - Dipartimento territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest).
- e. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento e al Comune di Rorà, affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di naturalità del versante racchiuso dalle captazioni e del tratto della strada comunale che attraversa la stessa area, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20/1/1997 (Vigente dal 28/5/2012);
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
 - verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
 - far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno dell'area di salvaguardia.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai

sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione *"Amministrazione trasparente"*.

IL DIRIGENTE (A1604C - Tutela e uso sostenibile delle acque)
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

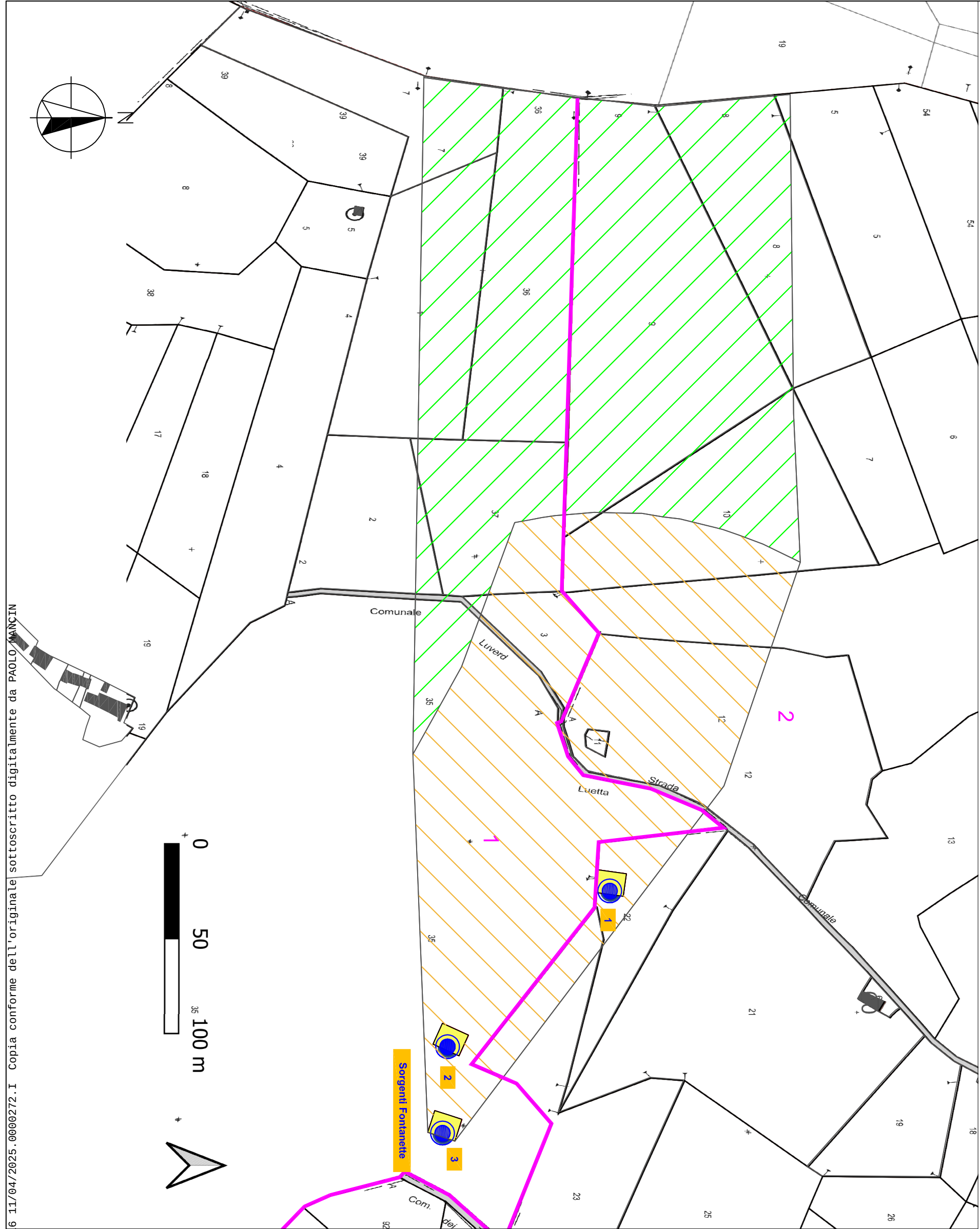
1. TAVOLA_4.pdf
2. Rorà_Sorgenti_Fontanette_1-2-3_Elenco_particelle_catastali.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

DELIMITAZIONE AREE DI SALVAGUARDIA DELLA SORGENTE FONTANETTE 1, 2 e 3 A SERVIZIO DEL COMUNE DI RORÀ'		Cliente: SMAT S.p.A.	Relazione:
		Sito: RORÀ' (TO)	Revisione: 0
		Data: SETTEMBRE 2023	Tavola: 4

PRIMA PROPOSTA FASCE DI RISPETTO - SCALA 1:2.000



 Sorgente oggetto di delimitazione aree di salvaguardia

LEGENDA AREE DI SALVAGUARDIA

-  **ZTA**
-  **ZRR**
-  **ZRA**



Elenco particelle catastali ricomprese nell'area di salvaguardia delle sorgenti <i>Fontanette 1</i> , <i>Fontanette 2</i> e <i>Fontanette 3</i> - Comune di Rorà (TO)					
AREA DI SALVAGUARDIA	COMUNE	FOGLIO	PARTICELLE		DESTINAZIONE D'USO DEL SUOLO
ZONA di TUTELA ASSOLUTA	RORA'	1	pro parte	35	Bosco
		2	pro parte	22	Bosco
ZONA di RISPETTO RISTRETTA	RORA'	1	pro parte	3, 35, 37	Bosco
		2	pro parte	10, 16, 22	Bosco
ZONA di RISPETTO ALLARGATA	RORA'	1	complete	36	Bosco
		2	complete	9	Bosco
		1	pro parte	1, 2, 3, 7, 35, 37	Bosco
		2	pro parte	8, 10, 16	Bosco

AREA DI SALVAGUARDIA	COMUNE	FOGLIO	PARTICELLE		DESTINAZIONE D'USO DEL SUOLO
ZONA di TUTELA ASSOLUTA	RORA'	1	pro parte	35	Bosco
		2	pro parte	22	Bosco
ZONA di RISPETTO RISTRETTA	RORA'	1	pro parte	3, 35, 37	Bosco
		2	pro parte	10, 16, 22	Bosco
ZONA di RISPETTO ALLARGATA	RORA'	1	complete	36	Bosco
		2	complete	9	Bosco
		1	pro parte	1, 2, 3, 7, 35, 37	Bosco
		2	pro parte	8, 10, 16	Bosco